

# Il regime delle incompatibilità per gli amministratori delle ASD e delle SSD

di Alessio Scaglia \*

05 dicembre 2024, n. 44

## In questa informativa...

La disciplina delle **associazioni sportive dilettantistiche** (di seguito indicate anche solo come ASD) e delle **società sportive dilettantistiche** (di seguito indicate anche solo come SSD) ha subito importanti modifiche in seguito alla **Riforma dello Sport**<sup>1</sup> (L. 8 agosto 2019, n. 86) attuata, per quanto qui di interesse, con l'introduzione del **D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36**. Tra le varie novità introdotte, un tema rilevante è quello relativo al regime delle **incompatibilità** previste dall'**art. 11**, per gli amministratori delle ASD e delle SSD che appare mutato rispetto alla previgente disciplina contenuta nell'**art. 90, comma 18-bis, L. 27 dicembre 2002, n. 289**.

La norma di cui all'**art. 11, D.Lgs. n. 36/2021**, poc'anzi indicata, contiene una disposizione che, chiaramente, mira a garantire **trasparenza, correttezza e coerenza** nella gestione degli enti sportivi e, al contempo, vuole evitare l'insorgenza di conflitti di interessi potenzialmente derivanti dall'assunzione di più cariche amministrative presso enti sportivi diversi. Nel presente contributo, dopo aver esaminato il contenuto della disposizione di cui al citato art. 11, si affronterà l'impatto che la norma neo-introdotta esplica nel settore sportivo e le conseguenti implicazioni pratiche per le associazioni e le società sportive dilettantistiche.

## Il quadro normativo

Il tema delle incompatibilità degli amministratori di società e associazioni sportive dilettantistiche, invero, non è affatto nuovo nel nostro Ordinamento. In epoca antecedente all'avvento della Riforma dello Sport, infatti, il regime delle incompatibilità era disciplinato dall'**art. 90, comma 18-bis, L. n. 289/2002**<sup>2</sup>, il quale faceva divieto:

- <sup>1</sup> Sulla Riforma dello Sport, con particolare riferimento agli adeguamenti degli statuti, si veda anche M. PAPA, *La riforma dello sport e l'adeguamento degli statuti*, in questa Rivista, 22 giugno 2023, n. 23.
- <sup>2</sup> La norma è stata introdotta dall'**art. 4, comma 6-ter, D.L. 22 marzo 2004, n. 72**. Per un primissimo commento a tale normativa, si veda L. TURRINI, *Stato dell'arte della normativa sullo sport dilettantistico, in Il fisco*, 20 settembre 2004, n. 34, parte 1, p. 5880.

\* **Avvocato in Trento e referente dello Sportello Legale del C.O.N.I. – Comitato Provinciale di Trento.**



*“agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la **medesima carica** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva”<sup>3</sup>.*

L’articolo **11, D.Lgs. 36/2021**, di nuova introduzione, invece, così dispone:



*“È fatto **divieto** agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche **di ricoprire qualsiasi carica in altre** società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della **medesima** Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP”<sup>4</sup>.*

La norma, dunque, impone agli amministratori delle ASD e delle SSD di rispettare **requisiti di indipendenza** e di non trovarsi in situazioni di **conflitto d’interesse**.

Dall’esame della disposizione, che, stante la sua formulazione perentoria (“**è fatto divieto**”), appare di **natura inderogabile**, si può evincere quanto segue:

- il **divieto** è rivolto solo agli **amministratori**: all’interno delle società sportive dilettantistiche risulta abbastanza agevole individuare chi siano gli amministratori atteso che questi risulteranno, sicuramente, dalla visura camerale del Registro Imprese (fondamentalmente sarà il **legale rappresentante** della s.r.l. sportiva dilettantistica). Il tema appare più complicato rispetto alle ASD. Sicuramente, tra gli amministratori, deve essere annoverato il **Presidente** della associazione sportiva dilettantistica al quale, solitamente, viene attribuita la rappresentanza legale dell’ente. Tuttavia, non si può non ricordare come, ai sensi dell’**art. 16, C.c.**:



*“l’atto costitutivo e lo statuto devono contenere ... le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione” e, per le associazioni non riconosciute, l’art. 36, C.c. prevede che “L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati”.*

Infine, ma non ultimo per importanza, l’**art. 7, D.Lgs. n. 36/2021** prevede che nello statuto debbano essere indicate:

- l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
- le norme sull’ordinamento interno.

Per quanto concerne le associazioni, dunque, è di fondamentale importanza verificare come il potere gestorio è stato disciplinato all’interno dell’atto **costitutivo e/o dello statuto** al fine di individuare quali siano gli amministratori che devono rispettare il divieto di cui all’art. 11;

- il divieto è riferito agli amministratori di **associazioni e società sportive dilettantistiche**: non rileva, dunque, se l’associazione sia costituita come associazione **non riconosciuta o riconosciuta** (nemmeno secondo la procedura prevista dall’art. 7, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39) o se sia un **ente del terzo settore**; non rileva, parimenti, il tipo sociale adottato<sup>5</sup>;
- il divieto opera in relazione all’assunzione di “**qualsiasi carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche**”: questa previsione, superando quanto previsto in passato (che conteneva il divieto all’assunzione di una “**medesima**” carica) integra un significativo ampliamento della restrizione sancita che, dunque, assurge ad un **divieto assoluto** (salvo la precisazione che si chiarirà di seguito) che si estende financo alla qualifica di allenatore.

<sup>3</sup> La norma è stata, poi, abrogata dall’art. 52, comma 2, lett. a), D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.

<sup>4</sup> Per completezza espositiva, si evidenzia che la prima formulazione della norma non contemplava il riferimento al CIP che è stato, poi, inserito, con le modifiche apportate dall’art. 1, comma 5, D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, a decorrere dal 5 settembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 120/2023.

<sup>5</sup> Si ricorda che, ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. n. 36/2021, le società sportive dilettantistiche possono costituirsi nella forma di società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del Codice Civile.



Il divieto in parola, tuttavia, opera **solo ed esclusivamente** a condizione che gli enti presso i quali l'amministratore ricopre cariche siano appartenenti alla medesima **Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva** riconosciuti dal CONI e, ove **paralimpici**, riconosciuti dal CIP. Anche in questa previsione si può notare una novità rispetto al passato poiché, solo per gli EPS, la normativa previgente, prevedeva che l'incompatibilità sussistesse solo in caso di medesima disciplina sportiva<sup>6</sup>.

**Incompatibilità ex art. 11,  
D.Lgs. n. 36/2021**

Riguarda soltanto gli amministratori

Riferita ad amministratori di associazioni di SSD

Opera in relazione all'assunzione di qualsiasi carica in altre associazioni e SSD



**ESEMPIO**

- il Presidente di una ASD cestistica **non può ricoprire alcuna carica** in un'altra associazione cestistica affiliata alla medesima Federazione Italiana Pallacanestro;
- un membro del Consiglio Direttivo di un'associazione sportiva dilettantistica (quale che sia la disciplina praticata) affiliata a un Ente di Promozione Sportiva **non può ricoprire alcuna carica** in altra associazione sportiva (quale che sia la disciplina praticata) affiliata al medesimo Ente di Promozione Sportiva. In passato, invece, l'incompatibilità sarebbe sussistita solo se il soggetto fosse stato amministratore di due distinte ASD della medesima disciplina sportiva.

Alla luce di quanto sopra, è possibile ulteriormente chiarire che il divieto in parola **non opera** laddove il soggetto amministratore di una ASD affiliata, per esempio, alla Federazione Italiana Pallatamburello voglia ricoprire la carica di membro del Consiglio Direttivo di un'altra ASD affiliata alla Federazione Giuoco Calcio o altro EPS o DSA (sempre riconosciuti dal CONI o dal CIP se paralimpici), così, come, il **divieto non è applicabile** nel caso in cui il soggetto sia amministratore di **due associazioni sportive dilettantistiche che:**

- praticano la **medesima disciplina sportiva;**
- sono **affiliate a enti diversi** (per esempio, una ASD calcistica affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana e l'altra affiliata ad un Ente di Promozione Sportiva ciclistico).

## Implicazioni per le associazioni e le società sportive dilettantistiche

Le incompatibilità previste dall'art. 11 sopra esaminate impongono alle **ASD** e alle **SSD** di adottare **misure organizzative e gestionali** volte a prevenire situazioni di irregolarità.

Come sopra evidenziato, specialmente con riferimento alle associazioni, è di fondamentale importanza **disciplinare, all'interno dello Statuto**, in modo adeguato l'ordinamento **gli aspetti gestori dell'ente**.

Appare, dunque, opportuno esplicitare, anche all'interno degli statuti la previsione delle incompatibilità in conformità a quanto previsto dalla legge con le relative conseguenze in caso di accertamento della violazione del divieto da parte del singolo membro, in modo che, laddove dovessero sorgere problematiche relative all'incompatibilità, si possa:

- prontamente procedere alla dichiarazione di decadenza dalla carica;
- tutelare, così, gli interessi dell'associazione stessa.



Salva diversa espressa indicazione, la violazione del divieto di incompatibilità **non è causa di decadenza** dalla qualità di socio dell'associazione.

<sup>6</sup> Si segnala una recentissima pronuncia della Suprema Corte che, proprio in relazione ai profili di incompatibilità disciplinati dalla previgente disciplina (art. 90, comma 18-bis, L. n. 289/2002) ha precisato che "Il divieto per gli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la stessa carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche operanti nella medesima disciplina sportiva è applicabile esclusivamente nel contesto di un unico ente di promozione sportiva. L'interpretazione letterale della norma esclude l'estensione del divieto a casi di affiliazione a enti di promozione sportiva differenti, sebbene operanti nella medesima disciplina sportiva" (Cass. Civ., Sez. V, Ord., 17 luglio 2024, n. 19766).